

LE PROCEDURE AMBIENTALI: VIA, VAS E AIA

- ❑ 7.1 Le procedure ambientali in Italia**
- ❑ 7.2 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**
- ❑ 7.3 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**
- ❑ 7.4 La Valutazione Integrata Ambientale (AIA)**
- ❑ 7.5 L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**

LE PROCEDURE AMBIENTALI IN ITALIA

La norma che ha introdotto e disciplinato a lungo in Italia il procedimento di competenza statale di Valutazione di Impatto Ambientale era l'**art. 6 della L. 349/1986**.

In seguito, a partire dal 2004 quando fu emanata la **L. delega n. 308/2004**, che prevedeva l'approvazione di uno o più decreti legislativi per riordinare ed integrare la legislazione in tema di VIA e VAS, sono intervenuti numerosi decreti lgs. che hanno modificato le procedure, conformandole alle Direttive europee.

In ultimo il **D.L. 77/2021**, conv. Con modif. in **L. 108/2021**, *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*

E il **D.L. 152/2021**, conv. in **L. 233/2021** *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*

LE PROCEDURE AMBIENTALI IN ITALIA

La parte II del CODICE AMBIENTE (D.lgs. 152/2006) è attualmente così suddivisa:

- **TITOLO I** – *disciplina le norme generali in tema di VIA, VAS e AIA*
- **TITOLO II** – *stabilisce una procedura specifica in tema di VAS*
- **TITOLO III** – *detta una disciplina unitaria per ogni tipologia di VIA*
- **TITOLO III bis** – *si occupa della procedura di rilascio dell'AIA*
- **TITOLO IV** – *disciplina le valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere*
- **TITOLO V** – *detta le norme transitorie e finali*

LE PROCEDURE AMBIENTALI IN ITALIA

La **finalità della valutazione ambientale dei piani, programmi e progetti** è quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia delle biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi alla attività economica.

Nello svolgimento di attività legislative ed amministrative assume un ruolo chiave la **Valutazione Preventiva Integrata** degli impatti ambientali.

L'Autorità competente, ove ritenuto, può indire una o più **Conferenze di Servizi**, ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990 (cui il Codice Ambiente fa espresso rimando), al fine di acquisire elementi informativi e valutazioni di altre autorità pubbliche interessate. Può inoltre concludere con il proponente e le altre PA coinvolte **accordi** per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune. Ai fini della **semplificazione** dei procedimenti.

LE PROCEDURE AMBIENTALI IN ITALIA

La **Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS** (ora MITE) assicura il supporto tecnico-scientifico all'Autorità competente per l'attuazione delle norme nei programmi e progetti per i quali VIA e VAS spettano allo Stato.

Per le procedure di VIA dei progetti compresi nel PNRR è istituita una apposita Commissione Tecnica PNRR.

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VIA

ART. 5 CODICE AMBIENTE:

Per Valutazione di Impatto Ambientale (**VIA**) di un progetto si intende il processo che comprende più fasi:

- l'elaborazione e la presentazione dello **Studio di Impatto Ambientale** dal parte del proponente.
- lo svolgimento delle **consultazioni**.
- la **valutazione** dello Studio di Impatto Ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni.
- l'adozione del **provvedimento di VIA** in merito agli impatti ambientali del progetto.
- l'integrazione del provvedimento di VIA nel **provvedimento di approvazione** o di **autorizzazione** del progetto.

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VIA

Limitatamente ad alcune ipotesi specifiche è prevista una **fase preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA**, che ha lo scopo di valutare se un progetto determini impatti ambientali significativi e negativi e se serva dunque l'attivazione del procedimento di VIA.

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Per **progetto** si intende la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio.

La **finalità** della VIA è proteggere la salute umana e dunque individua e valuta gli impatti ambientali di un progetto, ovvero gli effetti significativi, diretti ed indiretti sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana
- biodiversità
- territorio, suolo, acqua, aria e clima
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio
- vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità
- interazione fra i fattori precedenti

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ART. 6 CODICE AMBIENTE: OGGETTO DELLA VIA

La VIA si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi.

Sono **ESCLUSI** i progetti che abbiano come obiettivo la difesa nazionale, la risposta alle emergenze di protezione civile, o qualora l'applicazione della procedura incida negativamente sulla finalità del progetto.

Il proponente che debba effettuare **modifiche di progetti** per i quali era già stata definita l'assenza di potenziali impatti ambientali, può chiedere alla Autorità Competente una **valutazione preliminare** del progetto (*pre-screening*).

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

LA COMPETENZA

In **sede statale** l'Autorità competente è il **Ministero della Transizione Ecologica**

In **sede regionale** l'Autorità competente è la **PA con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale** individuata con L.R.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' (*screening*)

E' limitata alle ipotesi contemplate all'art. 6 comma 6, per valutare i potenziali impatti negativi di un progetto e la sua sottoposizione a VIA.

Consta di un **procedimento preliminare** in cui il proponente trasmette all'Autorità competente uno **studio preliminare ambientale** in formato elettronico.

L'Autorità lo pubblica sul proprio sito web e chiunque può presentare osservazioni entro 30 giorni.

L'Autorità può chiedere **chiarimenti al proponente**, sospendendo i termini per max 45 giorni.

Se non trasmette le integrazioni richieste la domanda è respinta e l'**istanza archiviata**.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (*screening*)

Se il progetto ha possibili impatti ambientali l'Autorità emana il provvedimento di assoggettabilità a VIA entro 45 giorni dal termine di cui sopra.

Tale provvedimento è anch'esso pubblicato su sito web.

Qualora invece l'Autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto a VIA, specificandone i motivi.

Entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento positivo o negativo, su richiesta del proponente, l'Autorità specifica anche le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire impatti ambientali negativi.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

E' un elaborato predisposto a cura e spese del proponente, che deve contenere almeno:

- una **descrizione del progetto** (ubicazione, concezione, dimensioni ecc.)
- una **descrizione dei probabili effetti** significativi sull'ambiente
- una **descrizione delle misure previste** per evitare, prevenire o ridurre o compensare gli impatti ambientali negativi
- una descrizione delle **alternative ragionevoli**
- il **progetto di monitoraggio** dei potenziali impatti ambientali
- qualsiasi **informazione supplementare**

Deve essere allegata altresì una sintesi non tecnica delle suddette informazioni.

Per la redazione dello studio è possibile attivare una **preventiva fase di consultazione (scoping)** con l'Autorità, il cui parere sarà vincolante.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

PRESENTAZIONE ISTANZA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VIA

L'istanza è presentata dal proponente alla Autorità competente in formato elettronico, corredata da:

- elaborati progettuali
- studio di impatto ambientale
- sintesi non tecnica
- informazioni su eventuali impatti trasfrontalieri del progetto
- avviso al pubblico
- ricevuta di pagamento del contributo
- risultati dell'eventuale procedura di dibattito pubblico (ai sensi del Codice Appalti)
- per alcuni progetti (es. *raffinerie di petrolio*) valutazione di impatto sanitario

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

PRESENTAZIONE Istanza E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VIA

La presentazione dell'istanza di VIA e la documentazione vengono **pubblicate sul sito web** della Autorità competente, con specifico **AVVISO AL PUBBLICO**.

L'Autorità provvede ad informare tutte le PA potenzialmente interessate e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

CONSULTAZIONE

E' la **fase istruttoria** caratterizzata da ampie misure di pubblicità e partecipazione.

Entro 60 giorni (30 per i progetti del PNRR) dalla pubblicazione dell'Avviso al Pubblico, **chiunque abbia interesse** può prendere visione sul sito web del progetto e relativa documentazione e presentare proprie ***osservazioni*** alla Autorità competente.

Entro lo stesso termine vengono ricevuti ***pareri ed osservazioni*** delle PA che hanno ricevuto la comunicazione.

Entro i successivi 15 giorni il proponente presenta le proprie ***controdeduzioni***.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

CONSULTAZIONE

Se al termine della consultazione o delle controdeduzioni del provvedimento si rende necessaria la modifica o l'integrazione del progetto o della documentazione acquisita, l'Autorità competente entro 20 giorni (10 per il PNRR) stabilisce un termine di max ulteriori 20 giorni, per la trasmissione in formato elettronico degli elaborati progettuali o della documentazione necessari.

Ricevute le integrazioni si apre una nuova fase di consultazione.

Se il proponente non ottempera l'istanza è respinta ed archiviata.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E PROVVEDIMENTO DI VIA

L'Autorità competente valuta la documentazione acquisita e procede all'adozione del provvedimento di VIA.

Per i **progetti di competenza statale** (no PNRR) il Ministero della Transizione Ecologica trascorsi 60 giorni dalla conclusione delle consultazioni, adotta il Provvedimento di VIA di concerto con il DG del Ministero della Cultura, entro 30 giorni (prolungabili di ulteriori 30 giorni per indagini più complesse).

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E PROVVEDIMENTO DI VIA

Per i **progetti compresi nel PNRR** la Commissione Tecnica di nuova istituzione, trascorsi 30 giorni dalla conclusione delle consultazioni, e comunque entro 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione, ***predispone lo Schema di VIA.***

Nei successivi 30 giorni il DG del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, ***adotta il Provvedimento di VIA, motivato e con indicazioni delle considerazioni su cui si fonda la decisione.***

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E PROVVEDIMENTO DI VIA

Sono previsti un **rimborso** e il **meccanismo sostitutivo**, in caso di mancato rispetto dei termini e inerzia della Autorità competente.

Il provvedimento è pubblicato sul sito web della Autorità.

Il provvedimento ha **efficacia temporale** non inferiore a **5 anni**.

Se il progetto non viene realizzato nel termine di validità il provvedimento deve essere reiterato, salva proroga.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

MONITORAGGIO E SISTEMA SANZIONATORIO

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali indicate nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

L'attività di **monitoraggio** viene svolta dalla Autorità competente e dal Ministero dei Beni Culturali, che verificano l'ottemperanza delle condizioni ambientali per identificare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e le azioni correttive.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

MONITORAGGIO E SISTEMA SANZIONATORIO

I provvedimenti di autorizzazione di progetti adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza VIA, ove prescritte, sono **annullabili per violazione di legge.**

Per i progetti realizzati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza VIA, l'Autorità competente può assegnare un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ed eventualmente consentire la prosecuzione dei lavori o attività.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI VIA

MONITORAGGIO E SISTEMA SANZIONATORIO

In caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte o di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, la Autorità può attuare una serie di azioni che vanno dalla diffida alla revoca del provvedimento.

E' inoltre prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o verifica di assoggettabilità.

IL PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)

Per i procedimenti di VIA di competenza statale l'**art. 27** del **Codice Ambiente** prevede la possibilità per il proponente di chiedere alla Autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un **provvedimento unico** comprensivo di ogni *autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta* richiesto dalla normativa per la realizzazione del progetto.

Il proponente presenta un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali.

IL PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)

L'Autorità competente attiva la procedura nei termini indicati, che si conclude con la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che costituisce il PUA, recante l'indicazione espressa del provvedimento di VIA e che elenca i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.

Anche per i **procedimenti di VIA di competenza regionale** è prevista la possibilità per il proponente di presentare un'istanza per il rilascio di un **Provvedimento autorizzatorio Unico regionale** che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

VIA E VAS – DIFFERENZE

Mentre la **VIA** si applica dopo l'elaborazione del progetto, in merito alla realizzazione di singole opere civili e ambientali la **VAS** entra in campo durante la fase preparatoria di piani e programmi, quindi prima che ricevano l'approvazione da parte degli organi competenti.

La VIA, **Valutazione Impatto Ambientale**, e la VAS, **Valutazione Ambientale Strategica**, condividono la stessa finalità: garantire che lo svilupparsi delle attività umane sia compatibile con l'ambiente. Entrambi prevedono atti e procedure amministrative, di natura tecnica-scientifica e dal contenuto altamente descrittivo. Si possono interpretare come due facce della stessa medaglia, due strumenti nati per **tutelare l'ambiente ma con diverse applicazioni.**

VIA E VAS – DIFFERENZE

Le due tipologie di valutazione hanno quindi lo stesso scopo: la prevenzione e la protezione dell'ambiente su cui l'uomo interviene per soddisfare le sue necessità strutturali, edili, amministrative ed infrastrutturali. Ciò che cambia è l'**oggetto della valutazione** e **la fase** in cui vengono applicate.

VIA E VAS – DIFFERENZE

VIA

- ✓ È una procedura che viene utilizzata per la valutazione **dei progetti e delle singole opere**. Si adotta nella **fase di progettazione**, quella cioè in cui è più facile individuare scientificamente i potenziali impatti ambientali e le possibili alterazioni delle componenti naturali causate dalla messa in opera. Infatti, il principio che regola al sua attuazione è quello della **prevenzione del rischio**, che viene quindi previsto e studiato al fine di vagliare alternative e **soluzioni più compatibili**.
- ✓ A differenza della VAS, trova applicazione per **progetti più 'circoscritti'**, in quanto mira a valutare l'incidenza sul territorio delle singole opere e di progetti univoci.
- ✓ La procedura della VIA prevede una **normativa** precisa, sancita dal Codice dell'Ambiente (con prescrizioni, sanzioni, autorizzazioni etc.), e relative fasi procedurali. Un'attività, cosiddetta, di comando-controllo, con una capacità d'incisione diretta e funzionale.
- ✓ Prevede la stesura della **Studio dell'impatto ambientale**, redatto dal consulente tecnico specializzato in valutazione dell'impatto ambientale.

VIA E VAS – DIFFERENZE

VAS

- È un processo che valuta gli effetti dello sviluppo di **piani e programmi territoriali** e si adotta quindi in **fase di pianificazione e programmazione territoriale**. Analizza infatti gli **effetti ambientali** che possono verificarsi con la messa in opera di piani e progetti, prevedendo le potenziali risposte ambientali.
- Prevede la redazione dei **Rapporti Ambientali**, formulati dal tecnico consulente specializzato in valutazione ambientale strategica. Anche qui, la normativa di riferimento è quella stabilita dal D.lgs. 152/2006.
- Nasce per sopperire alla necessità di **analizzare un territorio nel suo insieme**, scopo che non si poteva soddisfare con l'esclusivo uso della VIA. Occorreva infatti un metodo di valutazione dell'impatto che prendesse in considerazione più progetti e pianificazioni insieme, in modo coordinato e complementare.

VIA E VAS – DIFFERENZE

VAS

- E' diventato uno strumento strategico di **supporto decisionale**. L'analisi qui si basa sul principio giuridico della 'precauzione', secondo cui le decisioni amministrative devono considerare l'interesse ambientale alla stregua di quello politico-economico. Ecco perché la valutazione deve essere fatta **anche in assenza della certezza** obiettiva e scientificamente rilevabile del potenziale effetto negativo sull'ambiente. In questa fase, quella cioè della pianificazione e programmazione territoriale, la valutazione preventiva del danno ambientale si riscontra con più difficoltà rispetto alla fase progettuale (per cui invece si applica la VIA).
- Con la VAS si valuta l'ambiente come un **sistema integrato** di elementi interdipendenti, rendendo appunto 'strategica' la valutazione, in quanto considera più piani e progetti come un insieme complesso, le cui componenti si integrano le une con le altre.
- La VAS fornisce quindi un **quadro più complesso** ed articolato del territorio interessato, **valutando più parametri rispetto alla VIA**, prendendo in esame il territorio interessato nel suo complesso e prevedendo **gli effetti potenziali di più progetti nel loro insieme**. Non a caso, l'art. 6 comma 12, introdotto dal D.lgs. 128/2010 stabilisce che la VAS non è necessaria per singole opere.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

E' il processo che comprende lo svolgimento di una *verifica di assoggettabilità*, *l'elaborazione del rapporto ambientale*, lo *svolgimento di consultazioni*, la *valutazione del piano o del programma*, del *rapporto* e degli *esiti delle consultazioni*, l'espressione di un *parere motivato*, *l'informazione sulla decisione* e il *monitoraggio*, la cui **finalità** è quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e assicurare le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

E' una fase effettuata anteriamente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Piani e programmi, approvati in sede di pianificazione e programmazione territoriale, senza esperire la procedura di VAS comportano l'**annullabilità** dei provvedimenti amministrativi di approvazione, **per violazione di legge**.

I piani e i programmi oggetto della VAS ai sensi dell'**art. 6 Codice Ambiente** sono, come per la VIA, quelli che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in particolare:

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

❖ quelli elaborati per la *valutazione e gestione della qualità dell'aria* ambiente, per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti elencati agli allegati II, III e IV del decreto.

❖ quelli per i quali si ritiene necessaria, in considerazione dei possibili impatti per siti classificati di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 **DPR 357/1997** recante “**Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica**”.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Sono **ESCLUSI** i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato, finanziari o di bilancio, di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica, di gestione forestale.

La **COMPETENZA**, come per la VIA è del MITE a livello statale e della PA appositamente individuata, in sede regionale.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PROCEDIMENTO:

A. VERIFICA DI ASSOGETTABILITA'

Ha lo scopo di valutare se piani, programmi o loro modifiche possano avere effetti significativi sull'ambiente e debbano esser sottoposti alla fase di valutazione.

E' caratterizzata dalla collaborazione tra **Autorità competente alla VAS** e **Autorità procedente** (competente per l'elaborazione del piano o programma o la sua approvazione). I risultati della verifica sono pubblicati sul sito web della Autorità competente.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PROCEDIMENTO:

B. ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Spetta al proponente o alla Autorità procedente, a seguito di ***consultazioni*** con l'Autorità competente.

Costituisce parte integrante del Piano o Programma.

Vengono individuati, descritti e valutati gli ***impatti ambientali*** che potrebbero realizzarsi e le ragionevoli ***alternative***.

La proposta di Piano o Programma, il Rapporto ambientale e una sintesi non tecnica vengono comunicati alla Autorità competente, ai soggetti competenti in materia e al pubblico interessato e la documentazione depositata presso gli uffici della Autorità competente e delle Regioni e Province coinvolte dagli effetti della realizzazione.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PROCEDIMENTO:

C. SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI

Con il pubblico che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso, può prendere visione della proposta di Piano o Programma e del Rapporto Ambientale e presentare ***osservazioni*** entro 45 giorni.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PROCEDIMENTO:

D. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Svolta a cura della Autorità competente che esprime il proprio ***parere motivato*** entro 45 giorni dalla scadenza del termine delle consultazioni.

E' un provvedimento obbligatorio che conclude la fase di valutazione di VAS.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PROCEDIMENTO:

E. DECISIONE FINALE

Emessa dall'organo competente, viene pubblicata sui siti web delle Autorità interessate, con l'indicazione del luogo ove è possibile prendere visione del Piano o Programma adottato e della relativa documentazione istruttoria.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PROCEDIMENTO:

F. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

E' effettuata dalla Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente.

Ai fini del coordinamento delle procedure, la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS.

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

Il **D.lgs. 128/2010** recante “**norme in materia ambientale**” ha introdotto all’interno del Codice Ambiente la disciplina in materia di AIA.

E’ il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di una parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al *titolo III bis (quello dedicato all’AIA)* del Codice, al fine dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi.

Centrale, quindi, risulta la **nozione di “installazione”**, che alla lett. i-quater), c. 1, dell’art. 5 del D.lgs. n. 152/2006, è definita quale “*unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’Allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento...*”.

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

Gli obiettivi consistono nella prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e nella adozione di misure volte ad evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, fatte salve le disposizioni sulla VIA.

Si tratta ad esempio di:

- Attività energetiche (raffinazione petrolio e gas)
- attività di produzione e trasformazione dei metalli
- industria dei prodotti minerali
- industria chimica
- fabbricazione di fertilizzanti
- gestione rifiuti

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

TAR Calabria – Sez. I n. 1345 del 08/11/2011

L'**AIA** è un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, mentre la procedura di **VIA** investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali.

Le due autorizzazioni e i due procedimenti, perlomeno nel quadro normativo antecedente al c.d. "terzo correttivo" introdotto con **D.lgs. 128/2010**, rimangono distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a **VIA** che ad **AIA**.

Il **D.lgs. 128/2010** ha inserito nella Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 il **nuovo Titolo III bis**, contenente la disciplina dell'**AIA**, in precedenza rinvenibile nel **D.lgs. 59/2005 (oggi abrogato)** e che viene dunque ad affiancarsi a quelle della **VAS** e della **VIA**, in tal modo eliminando una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente nonché realizzando quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell'originaria **legge delega n. 308/2004**.

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

L'articolo 10 del Codice Ambiente allo scopo di operare il coordinamento delle procedure di VAS, VIA, di Verifica di assoggettabilità a VIA e di AIA, stabilisce che, nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'AIA può essere rilasciata solo dopo che, all'esito della predetta procedura di verifica, l'Autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Nel determinare il rilascio dell'AIA l'Autorità competente tiene conto dei seguenti **principi**:

- Adozione di opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili
- Evitare il verificarsi di fenomeni di inquinamento significativi
- Prevenire, se possibile, la produzione di rifiuti
- Utilizzo efficace ed efficiente dell'energia
- Adozione di misure preventive di incidenti e limitazioni di conseguenze
- Adozione di opportune misure atte ad evitare rischi di inquinamento alla cessazione della attività e ripristino del sito.

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Quanto alle competenze sono sottoposti ad **AIA in sede statale** i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII del Codice e loro modifiche sostanziali e l'Autorità competente è il MITE, mentre sono sottoposti ad **AIA secondo le leggi regionali e provinciali** i progetti di cui all'allegato VIII, che non risultino compresi nell'allegato XII e l'Autorità competente è in questo caso la PA individuata con L.R..

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

PROCEDURA DI RILASCIO

L'AIA è rilasciata sulla base delle migliori tecniche disponibili (**BAT – Best Available Techniques**) adottate a livello europeo.

Ai fini dell'esercizio di nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del Codice Ambientale, si provvede al rilascio dell'AIA, presentando apposita **domanda**, contenente informazioni e una sintesi non tecnica dei dati contenuti, per mezzo di procedure telematiche alla Autorità competente.

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

PROCEDURA DI RILASCIO

L'Autorità competente entro 30 giorni ne verifica la completezza.

In caso di richiesta dell'Autorità di eventuali **integrazioni** viene assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentarle e se non presentate, la domanda viene respinta.

L'Autorità competente entro 150 giorni dalla presentazione della domanda esprime le proprie determinazioni sulla domanda di AIA.

LA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

PROCEDURA DI RILASCIO

L'AIA deve includere:

- Le modalità previste dal Codice per la protezione dell'ambiente;
- la data entro cui le prescrizioni devono essere attuate.

L'Autorità **riesamina** periodicamente l'AIA, confermando o aggiornando le condizioni previste.

Anche l'AIA e i suoi aggiornamenti seguono adeguate forme di pubblicità.

LA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

Il **D.L. 5/2012 conv. con modif. in L. 35/2012** al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole medie imprese e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA, ha previsto che con **apposito Regolamento** venisse disciplinata una specifica **Autorizzazione Unica Ambientale** e venisse disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei suddetti impianti e imprese.

Il Regolamento è stato emanato con DPR 59/2013, che disciplina l'AUA, sostituendosi ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica di talune acque
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- comunicazione e nulla osta acustico

LA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

- autorizzazione all'uso dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- comunicazioni in materia di rifiuti.

Il relativo **provvedimento** è rilasciato dalla Autorità competente attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (**SUAP**), su richiesta del gestore degli impianti di cui sopra, su apposito modello.

L'autorizzazione ha durata **15 anni** dalla data di rilascio.